



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 270/14/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DEL
COMUNE DI CASTENEDOLO (BS) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 28 maggio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l’art. 1;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante *“Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante *“Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”*;

VISTO il dPR 17 marzo 2014, recante *“Indizione dei comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia”*;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 recante: *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”*

VISTA la segnalazione, pervenuta in data 6 maggio 2014 (ns. prot. n. 21740), presentata dalla lista “Viva Castenedolo Viva” nei confronti del Comune di Castenedolo (BS) per aver previsto alcuni punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale in contrasto con il divieto sancito dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare, l’esponente fa riferimento al conferimento di un’onorificenza al partigiano Lorenzo Frusca, nonché alla cerimonia per la consegna degli assegni di studio e dei riconoscimenti al merito per gli studenti (anno scolastico 2012/2013);

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal competente Corecom Lombardia e pervenuta in data 8 maggio 2014 (ns. prot. n. 22787), contenente, in particolare:

- la nota del Corecom Lombardia con cui sono stati contestati i fatti al Sindaco di Castenedolo, Sig. Giambattista Grolì, e richieste le controdeduzioni;
- nota del Corecom Lombardia con cui si trasmettono gli atti dell’istruttoria all’Autorità, ravvisando la violazione dell’art. 9 della legge n. 28/2000 da parte del Comune di Castenedolo;

RILEVATO che il Comune di Castenedolo nelle proprie controdeduzioni ha rappresentato che il conferimento dell’onorificenza al partigiano Lorenzo Frusca non era differibile in ragione della veneranda età dello stesso (88 anni) e che la cerimonia per l’attribuzione degli assegni premiali per gli studenti non poteva essere svolta prima, in quanto era stato necessario attendere l’approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

RILEVATO che, per le elezioni europee, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta il 19 marzo 2014, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPR del 17 marzo 2014 di indizione dei comizi elettorali e che, fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine*

di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

RITENUTO che le attività del Consiglio Comunale oggetto di segnalazione non siano riconducibili al novero delle attività di comunicazione istituzionale come disciplinate dalla legge e che pertanto le stesse esulano dall'ambito di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, pertanto, di non aderire alla proposta formulata dal competente Corecom Lombardia;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

L'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Castenedolo (BS) ed è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia.

Roma, 28 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani